

COMUNE DI MANZANO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993 NR. 507

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 6 Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 7 Modalità di applicazione della tassa
- Art. 8 Locali ed aree tassabili
- Art. 9 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 10 Riduzioni tariffarie
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Agevolazioni speciali
- Art. 13 Detassazione

CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

- Art. 14 Definizioni
- Art. 15 Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività
- Art. 16 Modalità di ridefinizione delle classi di contribuzione
- Art. 17 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuzione
- Art. 18 Categorie di contribuzione

CAPO III DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA

- Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 20 Denunce
- Art. 21 Obblighi del gestore dei servizi comuni
- Art. 22 Decorrenza della tassa
- Art. 23 Rimborsi e sgravi
- Art. 24 Mezzi di controllo
- Art. 25 Riscossione
- Art. 26 Sanzioni

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 27 Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa, denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni". L sua applicazione è disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

1.1. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;

1.2. la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

1.3. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative.

Art. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. nr. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. nr. 507/1993.

2. A detto Regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta etc.)

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi, dei soggetti responsabili della tassa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per le unità immobiliari affittate in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti del presente regolamento; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, non può superare il costo dell'esercizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

2. Le scelte relative al grado di copertura del costo di servizio sono da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettabili alla tassa.
3. Il costo di esercizio di cui al comma 1 è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93 deducendo un importo pari al 5% (cinque per cento) a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti esterni.

Art. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata per locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Relativamente alla categoria 1 "Abitazioni, etc.." di cui al successivo articolo 18, la tariffa unitaria viene determinata tenendo conto della superficie dei locali tassabili e del numero dei componenti il nucleo familiare/degli occupanti come segue:
tariffa complessiva categoria abitazioni = (a) quota superficie + (b) quota nucleo familiare/occupanti dove:
 - a) quota superficie = tariffa superficie x mq. locali tassabili; la tariffa superficie è data da una percentuale non superiore al 50% della tariffa unitaria della categoria 1 determinata ai sensi del successivo articolo 18;
 - b) quota nucleo familiare/occupanti = (tariffa unitaria categoria 1 – quota superficie) x superficie media utente x coefficiente nucleo familiare.

Art. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta (che sono comunque obbligati a conferire i rifiuti solidi urbani nei contenitori vicini) devono essere tassati come di seguito specificato:
 - 2.1. in misura pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri lineari e non supera i 1000 metri lineari misurati sulla viabilità esistente;
 - 2.2. in misura pari al 35% se la suddetta distanza supera 1000 metri lineari e non supera 2000 metri lineari;
 - 2.3. in misura pari al 20% se la distanza supera 2000 metri lineari.Le suddette riduzioni spettano solo se la condizione di applicabilità delle stesse risulta dalla denuncia originaria o di variazione del contribuente e sia verificata.
3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana e al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% per i bimestri solari di irregolare servizio nei seguenti casi:

- a) ove i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - b) ove i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita
 - c) ove non sia rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento di servizio.
4. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dalla autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.
6. Nel caso in cui il contribuente si trovi nella condizione di poter usufruire di più riduzioni tariffarie verrà applicata solamente quella più favorevole al contribuente stesso salva la cumulabilità con la riduzione prevista dal successivo articolo 12 comma 3.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani a qualunque uso destinati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, con la sola esclusione delle superfici di cui al successivo articolo 11
2. Si considerano inoltre tassabili nel limite del 50% le aree scoperte comunque utilizzate ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, con le seguenti esclusioni:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde
 - b) aree scoperte adibite a verde
 - c) aree di cui al successivo articolo 11.
3. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica e alle unità immobiliari anzidette.
4. Non sono tassabili gli edifici di proprietà comunale qualora siano utilizzati direttamente dal Comune stesso oppure come sedi di scuole pubbliche.

Art. 9

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 20% per :
 - a) abrogato
 - b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato
 - c) gli utenti, che versando nelle circostanze previste dalla fattispecie precedente, siano residenti e dimoranti in località fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno;
 - d) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - e) gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a

quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. nr. 507/1993.

Art. 10 **Riduzioni tariffarie**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti ed un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20%;
- b) a favore delle attività che danno luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o il riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 25%;
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione tariffaria pari al 30%;

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni specificate alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 11 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - b.1 centrali termiche e locali riservati ad usi tecnologici quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.
 - b.2 soffitte, rispostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza media non superiore a m. 2,40;
 - b.3 la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione degli spogliatoi e simili;

- b.4 fabbricati, danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile o dell'alloggio;
- b.5 unità immobiliare chiuse, cioè disabitate, prive di utenze acqua, gas, energia elettrica (TUTTE LE CONDIZIONI DEVONO ESSERE SODDISFATTE);
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 12 **Agevolazioni speciali**

1. Sono esenti totalmente dalla tassa:

- a) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcun fabbricato produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche obiettivamente accertate;
- c) gli immobili adibiti a sede delle associazioni operanti sul territorio comunale aventi come scopo l'esercizio di attività senza finalità di lucro.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9.

3. Per le abitazioni dotate di impianto funzionante di compostaggio dei rifiuti organici provenienti dalla cucina e dalle aree adibite a verde, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 10%.

4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta

Art. 13 **Detassazione**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto:

- a) della superficie di lavorazione industriale o artigianale ma con caratteristiche tipicamente industriali (ai rifiuti ivi prodotti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti) ad esclusione di quelle indicate nel 2° comma;
- b) di quella parte di superfici dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o rifiuti tossici e nocivi, ai quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività ove risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di Riduzione di Superficie
Lavandarie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	18%
Autoriparatori, elettrauto	22%
Autocarrozzerie	25%
Distributori di carburante	28%
Gabinetti dentistici e laboratori odontotecnici	5%
Autolavaggi – autorimesse	30%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	10%
Stabilimenti per la produzione di sedie e derivati, lavorazione del legno, compresi semilavorati e impianti di verniciatura	90%
Costruzione impianti e macchinari vari	90%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 14 Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree tassabili di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K **Coefficiente di qualità**

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuzione al fine di tener conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuzione.

Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, si tiene conto, per ciascuna classe di contribuzione, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS **Coefficiente di produttività specifica**

Definisce la producibilità media di rifiuti urbani e speciali assimilati propria delle singole attività o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quantitative.

Viene espresso in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente producibili e la superficie dei locali ed aree in cui si formano i rifiuti (kg/Mq.* anno)

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPM **Coefficiente di produttività medio**

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati totali annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg./Mq.* Anno)

IPS **Indice di produttività specifica**

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di un determinato tipo di utilizzazione (attività e/o gruppi di utilizzazione) ed il coefficiente medio di produttività specifica CPSM

C **Costo convenzionale del servizio**

E' definito dal prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993 ed il numero, compreso tra 0,5 e 1, che definisce il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio comunale, da far valere per l'anno successivo..

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa R.S.U.

TM **Tariffa media convenzionale**

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio C e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

Art. 15

Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività

1. I coefficienti di produttività specifica definiti al precedente art. 14 vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto ed indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, campagne da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con i metodi di cui al comma precedente, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

2.1 quelli rilevati attraverso analoghe forme da soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

2.2 quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

2.3 quelli determinati in via induttiva, ove non sia possibile rilevare i dati da altre statistiche non rappresentative per il contesto territoriale.

Art. 16

Modalità di ridefinizione della classi di contribuzione

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuzione le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per le attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuzione individuate sarà caratterizzata:

3.1 da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici delle singole attività e/o gruppi di attività sulla superficie totale iscritta a ruolo per la classe in questione, dei coefficienti di produttività delle attività raggruppate nella classe medesima;

3.2 da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);

3.3. da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

Art. 17

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuzione

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente regolamento, le tariffe unitarie, espresse in Euro/mq., per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \times IPS_n \times TM$$

dove:

Tn = tariffa

Kn= coefficiente di qualità

IPSn = indice di produttività specifica

TM = costo medio del servizio per unità di superficie

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

2.1. rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale TM sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nel ruolo;

2.2. rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente art. 16 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuzione;

2.3. revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducano innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

Art. 18 **Categorie di contribuzione**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivise, secondo l'uso cui sono destinate, nelle seguenti categorie di contribuzione:

**	CATEGORIE – DESCRIZIONE	IPS	K
1	Abitazioni private e loro dipendenze: Sottocategoria 1: abitazioni private e loro dipendenze con 0 o 1 occupante Sottocategoria 2: abitazioni private e loro dipendenze con 2 occupanti Sottocategoria 3: abitazioni private e loro dipendenze con 3 occupanti Sottocategoria 4: abitazioni private e loro dipendenze con 4 occupanti Sottocategoria 5: abitazioni private e loro dipendenze con 5 occupanti Sottocategoria 6: abitazioni private e loro dipendenze con 6 o più occupanti	1	1
2	Uffici, studi professionali/commerciali , banche, istituti di credito e assicurativi Farmacie, ambulatori, studi medici o veterinari, laboratori di analisi, palestre, saune, impianti sportivi, centri estetici Commercio al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini	1,40	1
3	Commercio all'ingrosso e dettaglio di frutta/verdura e relativi magazzini, commercio ambulante	5,00	1
4	Pubblici esercizi, agriturismo, mense, rosticcerie, gelaterie artigianali, saloni di barbiere e parrucchiere	3,80	1
5	Commercio al dettaglio di generi alimentari e/o deperibili , supermercati alimentari, panifici e relativi magazzini	2,30	1
6	Teatri, circoli, sale da ballo, scuole, sale giochi Altro commercio all'ingrosso, autosaloni, esposizioni, autonomi depositi e magazzini Alberghi, pensioni, locande, collegi, convitti, case di cura, ospedali	0,50	1
7	Stabilimenti industriali, laboratori artigianali e relativi magazzini, distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, autolavaggi, autorimesse, lavanderie	1,40	1

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali spazi ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente
3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contentente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% senza alcuna riduzione.
4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani .
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993 o mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale con contestuale comunicazione all'ufficio competente dei dati necessari alla liquidazione.
6. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

CAPO IV

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 20

Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 63 del D.Lgs. nr. 507/1993 sono tenuti a presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termine, ogni modifica apportata ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
2. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia originaria, integrativa o di variazione che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 21

Obblighi del gestore dei servizi comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà, condomini e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.

2. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purchè non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti detentori.

Art. 22 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. nr. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia di variazione, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63 comma 3 del D.Lgs. nr. 507/1993.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

6. Per la parte dell'anno in cui si verifica la cessazione, l'utente deve comunque effettuare il pagamento della tassa.

Art. 23 **Rimborso del tributo**

1. Il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

3. In ogni altro caso, il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza non oltre tre anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse erariale nella misura prevista dalle norme vigenti.

Art. 24 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. nr. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 25 **Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle denunce presentata e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi a decorrere dal 01.01.2004, in attuazione all'articolo 13 del regolamento generale delle entrate, con le seguenti modalità:

- a) con versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale
- b) con versamento diretto agli sportelli della Tesoreria comunale
- c) con bonifico bancario a favore della tesoreria comunale

2. Il pagamento del tributo deve essere eseguito con le modalità previste dal comma precedente in numero di due rate di uguale importo con scadenza il 31 marzo e il 31 luglio o in unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno di emissione degli avvisi di pagamento.

Art. 26 **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione per i casi di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 .

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 28 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 12 luglio 1995
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29 marzo 1996
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 69 del 28 novembre 1997
Ravvisato legittimo dal Comitato di controllo di Udine nella seduta del 19 dicembre 1997 al numero 377/64360.